



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. *16*

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ D.Lgs. n. 15/2016 –
Modifica della direttiva
2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento
(UE) n. 1024/2012, relativo alla
cooperazione amministrativa
attraverso il sistema di
informazione del mercato
interno ("Regolamento IMI").

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 91 del 22 dicembre 2015, si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9.2.2016 è stato pubblicato il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 (All. n. 1) recante **"Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI")**.

Come è noto la direttiva 2013/55/UE si inserisce nell'ambito delle iniziative volte a completare e rafforzare il mercato interno e interviene nel contesto della normativa europea **sul riconoscimento delle qualifiche professionali** (direttiva 2005/36/CE) al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia, quali la complessità delle prassi e le irregolarità amministrative, i ritardi nelle procedure di riconoscimento e le resistenze corporative a livello nazionale.

Il provvedimento prevede l'introduzione di una tessera professionale europea (EPC), ovvero un certificato elettronico che le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato ospitante si scambino tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI), che consente di fornire servizi su base temporanea e occasionale in uno Stato membro ospitante o che consente il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante.

Si rileva che allo stato attuale è possibile richiedere il rilascio della tessera professionale europea alle autorità competenti solo per le professioni di:

- infermiere responsabile dell'assistenza generale;
- farmacista;

- **fisioterapista,**
- **guida alpina;**
- **agente immobiliare.**

Il decreto dispone inoltre l'accesso parziale alla professione, ovvero la possibilità per il professionista di esercitare in un'altro Stato membro l'attività solo nel settore per cui è pienamente qualificato nello Stato di origine e introduce un "Meccanismo di allerta" in base al quale le autorità competenti dei singoli Stati membri sono tenute a segnalare alle autorità degli altri Stati membri i nominativi dei professionisti a cui è stato limitato o vietato l'esercizio della professione in ambito sanitario o di istruzione o assistenza ai minori.

L'art. 6 prevede in particolare che **"le autorità giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio, informano tempestivamente gli Ordini o i Collegi professionali competenti e, nel caso in cui per una data professione regolamentata non esistano Ordini o Collegi professionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5.**

3. Gli Ordini e i Collegi professionali informano le autorità competenti di cui all'articolo 5 dei provvedimenti di cui al comma 2 nonché degli altri provvedimenti, di cui siano a conoscenza, che limitano o vietano al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio".

Ciò detto, con riferimento al "Meccanismo di allerta" non risulta chiaro se tale aspetto riguardi, allo stato attuale, i professionisti iscritti agli Albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri a cui non trova ancora applicazione la tessera professionale europea.

Tuttavia in considerazione degli obblighi posti a carico degli Ordini e Collegi professionali questa Federazione ritiene opportuno interpellare il Ministero della Salute in ordine al campo di applicazione delle norme sopraccitate.

L'articolo 27 modifica la disciplina inerente alla **formazione dei medici chirurghi** di cui all'art. 33 del D.Lgs. 206/07. Nella fattispecie si prevede che la formazione comprenda un percorso formativo di durata minima di cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti (questi ultimi designano il sistema di crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello Spazio europeo dell'istruzione superiore) consistenti in almeno 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una università o sotto il controllo di una università.

L'art. 28 modifica l'art. 34 del D.Lgs. 206/07 recante "Formazione medica specialistica e denominazione medica specialistica". In particolare il comma 1 riduce da sei a cinque anni la durata minima del percorso formativo di medico chirurgo richiesta ai fini dell'accesso alla formazione di medico specialista. Il successivo comma 2, riguardo al conseguimento

di un titolo di medico specialista, introduce la possibilità di esenzioni dalla partecipazione ad alcune parti di corsi.

L'articolo 32 modifica il comma 2 dell'art. 41 del D.Lgs. 206/07 recante "**Formazione dell'odontoiatria**", chiarendo che la formazione dell'odontoiatra comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di cinque anni svolti a tempo pieno che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti e consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento.

Cordiali saluti

All. n. 1

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Chersevani

